



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 dicembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Caterina Piselli, della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si è tenuta una riunione

TRA

La TECNIMONT S.p.A., di seguito per brevità "TECNIMONT" o "Società", rappresentata dai Sigg.ri Dott. Franco Ghiringhelli, Dott.ssa Laura Mannheimer, Dott.ssa Alessandra Coen e dalla Dott.ssa Sara Frassine, assistiti dall'Avv. Rosario Salonia e dall'Avv. Tiziana Cozzolino;

E

FIOM CGIL e UILM UIL nazionali e territoriali di Torino, nelle persone rispettivamente dei Sigg.ri Augustin Breda, Ivano Franco e Guglielmo Gambardella;

FILLEA CGIL, FILCA CISL e FeNEAL UIL nazionali e territoriali di Milano, nelle persone rispettivamente dei Sigg.ri Serena Morello; Lanfranco Vari e Donato Bernardo Ciddio;

la RSU della sede di Torino della TECNIMONT, in persona dei Sigg.ri Francesco Crimeni, Marcello Mastrocola, Fabio Re Fiorentin, Raffaele Maggio e Giuseppe Mattiotti;

di seguito per brevità "OO.SS." e "RSU" e congiuntamente le "Parti".

L'odierna riunione fa seguito a quella già svoltasi il 3 dicembre 2010, per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, richiesto dalla TECNIMONT con lettera del 15 novembre 2010, con la quale la Società ha manifestato l'intenzione di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza dal 10 gennaio 2011, a zero ore e per la durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 31826, del 18 dicembre 2002 e del D.L. 249/04, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, per chiusura della propria sede di Torino e conseguente cessazione delle attività svolte in loco, in favore di tutti i 353 lavoratori ivi occupati e/o amministrativamente in carico, inquadrati nelle categorie di impiegati e quadri, cui è attualmente applicato il c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica.

PREMESSO CHE

- a) TECNIMONT opera, nell'ambito del Gruppo Maire Tecnimont, nei settori: Oil, Gas & Petrolchimico, Energia, Infrastrutture e Ingegneria Civile ed occupa alle proprie dipendenze circa 1750 lavoratori, distribuiti, in Italia, nelle sedi fisse di Milano, Torino, Roma, Brindisi, Firenze e presso commesse e cantieri di società del Gruppo, anche all'estero;
- b) per l'attuazione del più generale piano di riassetto della Società e del Gruppo, finalizzato al consolidamento di un polo di ingegneria, leader a livello nazionale ed internazionale, in grado di competere adeguatamente sul mercato nazionale ed estero nei suddetti settori, TECNIMONT ha deciso di concentrare, presso le proprie sedi di Milano, di cui una in fase di ultimazione ed allestimento, le attività attualmente svolte presso la sede di Torino, ivi comprese quelle della

Divisione Infrastrutture, con conseguente chiusura di tale sede e cessazione delle attività ivi svolte;

- c) dopo aver preannunciato alle RSU ed alle OO.SS. tale decisione sin dal maggio 2010, la TECNIMONT ha inoltrato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ai destinatari individuati dalla legge, la ricordata comunicazione del 15 novembre 2010; illustrando le ragioni della decisione di chiudere la sede di Torino e di cessare le attività ivi svolte;
- d) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con telefax del 23 novembre 2010, ha convocato le Parti per la riunione del 3 dicembre 2010, all'esito della quale le Parti hanno chiesto un aggiornamento alla data odierna, ove sono state ulteriormente approfondite le problematiche occupazionali conseguenti alla decisione di procedere alla chiusura della sede di Torino e le possibili misure di sostegno;
- e) i rappresentanti della Società hanno confermato la possibilità di ricollocare, durante il periodo di CIGS, parte dei lavoratori ivi addetti presso la sede di Milano e/o di distaccarne altri presso società controllate e/o partecipate, in modo tale da ridurre il numero di quelli in esubero; precisando che, in caso di ricollocazione, il c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica sarà sostituito dal c.c.n.l. dell'Industria Chimica e, per i soli lavoratori addetti alla Divisione Infrastrutture, di cui si prevede la societizzazione, dal c.c.n.l. delle Imprese Edili e che, per tale motivo, la comunicazione del 15 novembre 2010 è stata inviata, per conoscenza, anche alla RSU del Comparto Chimico di Milano ed alle OO.SS. di categoria del settore Chimico ed Edile;
- f) le OO.SS. della sede di Torino e le RSU, nel corso dell'esame congiunto, hanno espresso la loro contrarietà alla cessazione delle attività della sede stessa ed hanno preso atto di quanto dichiarato dalla TECNIMONT;
- g) le Parti, in considerazione di quanto sopra, ritengono opportuno svolgere, ciascuna per quanto di propria competenza, ogni utile iniziativa, anche coinvolgendo le istituzioni locali, per favorire la ricollocazione di tutti i lavoratori della sede di Torino della Società ed il loro quotidiano spostamento dalla città di Torino a Milano e viceversa.

Le Parti hanno, quindi, espletato l'esame congiunto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 2 del D.p.r. 10 giugno 2000, n. 218 ed hanno esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS e l'oggettiva impossibilità, a causa della chiusura degli uffici della sede di Torino della Società, di attuare la rotazione.

Dopo ampia discussione, verificata la possibilità di fare ricorso al suddetto ammortizzatore sociale, le Parti dichiarano di aver raggiunto il seguente

ACCORDO

- 1) Con decorrenza dal 10 gennaio 2011 e per 24 mesi, TECNIMONT sospenderà a zero ore e senza rotazione, fino ad un numero massimo di n. 353 lavoratori, occupati presso la propria sede di Torino e/o ivi amministrativamente in carico, facendo ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 2 del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002 e dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291.
- 2) A favore del personale sospeso sarà richiesto l'intervento della CIGS e la Società anticiperà, alle normali scadenze mensili, il trattamento di integrazione salariale straordinario di competenza e a carico dell'INPS, previsto dalla richiamata normativa.

Ai lavoratori sospesi in CIGS, la Società erogherà mensilmente un sostegno al reddito, su base annua, di lordi € 4.200,00, ad integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a carico dell'INPS.

- 3) Le Parti dichiarano che il ricorso alla CIGS è funzionale alla realizzazione del piano di gestione delle eccedenze occupazionali derivanti dalla chiusura della sede di Torino della Società, più avanti descritto, finalizzato a supportare, mediante azioni ed interventi concreti, la ricerca di una

nuova collocazione lavorativa per il personale sospeso e/o da sospendere, con il coinvolgimento delle Parti Sociali e dei soggetti pubblici e privati preposti o autorizzati alla ricerca, segnalazione e collocamento nonché alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale del personale.

- 4) Il criterio di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS è strettamente correlato alla cessazione, disposta dalla Società, delle attività cui ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori è addetto presso la sede di Torino. La cessazione delle attività sarà graduale a partire dal 10 gennaio 2011.
- 5) I lavoratori amministrativamente in carico presso la sede di Torino ma occupati, anche in regime di distacco, in Italia e/o all'estero, saranno sospesi in CIGS solo all'atto della cessazione delle attività cui sono addetti, ovvero nell'ipotesi in cui la ricollocazione, loro eventualmente proposta, fosse dai medesimi rifiutata.
- 6) Tutti i lavoratori occupati presso la sede di Torino e/o ivi amministrativamente in carico, disponibili ad essere ricollocati a Milano, dovranno far pervenire alla Direzione Aziendale, entro e non oltre il 20 dicembre 2010, apposita dichiarazione scritta di disponibilità di massima alla ricollocazione, per consentire alla Società di attuare la necessaria programmazione.
- 7) Acquisita tale disponibilità, la Società, compatibilmente alle proprie esigenze tecniche ed organizzative e con la gradualità correlata a tali esigenze, offrirà ai lavoratori sospesi e/o da sospendere la possibile ricollocazione.

I lavoratori destinatari di tali proposte dovranno comunicare alla Società la loro accettazione entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa ricezione; in caso di rifiuto e/o di mancato riscontro entro il suddetto termine, i lavoratori saranno considerati rinunciatari, come tali di seguito individuati, e saranno sospesi in CIGS a zero ore e senza rotazione, in prospettiva di nuove possibilità di ricollocazione, che la Società offrirà ai lavoratori rinunciatari e che i medesimi potranno accettare o meno con le modalità di cui sopra.


In ogni caso, la mancata accettazione delle proposte formulate consentirà alla Società di ricoprire le posizioni offerte, procedendo anche a nuove assunzioni.

- 8) Entro e non oltre il 31 dicembre 2011, i lavoratori rinunciatari potranno chiedere di essere ricollocati a Milano e/o nell'ambito di altre commesse della TECNIMONT; la Direzione Aziendale valuterà, discrezionalmente, la possibilità di accogliere o meno tali richieste a seconda delle contingenti esigenze tecniche ed organizzative aziendali, offrendo anche una ricollocazione in deroga alle previsioni di cui all'art. 2103 del c.c., previa sottoscrizione in sede protetta di apposito verbale di conciliazione.
- 9) Il piano di gestione degli esuberanti, considerato il rilevante numero dei lavoratori eccedenti, è articolato su 24 mesi, decorrenti dal 10 gennaio 2011, e prevede le seguenti azioni positive:
 - a) la ricollocazione al lavoro, nel corso dei primi 12 mesi, presso le sedi di Milano della Società e/o nell'ambito di altre commesse della TECNIMONT, per quelli amministrativamente in carico presso la sede di Torino, di un numero complessivo di lavoratori, in possesso delle richieste qualifiche e competenze professionali, non inferiore a 150;
 - b) la ricollocazione al lavoro anche presso terzi, a richiesta dei lavoratori, ai sensi del decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160, previa sospensione temporanea dell'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e del sostegno al reddito di cui al precedente n. 2);
 - c) la societarizzazione della Divisione Infrastrutture, previo espletamento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della legge 428/90 e s.m.i.;
 - d) la sostituzione, previa stipula di appositi accordi sindacali di armonizzazione, del c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica, attualmente applicato, per i lavoratori, occupati presso la sede

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including several names in various styles of cursive and block letters.

di Torino e/o amministrativamente in carico presso la stessa, ricollocati in forza del presente accordo, con il c.c.n.l. dell'Industria Chimica e, per i soli lavoratori della Divisione Infrastrutture, con il c.c.n.l. delle Imprese Edili. I rapporti di lavoro dei lavoratori sospesi in CIGS continueranno ad essere regolati dal c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica;

- e) la stipula di accordi sindacali in materia di orario di lavoro, per consentire, ai soli lavoratori provenienti dalla sede di Torino e residenti presso tale città o nella Regione Piemonte, una flessibilità di orario tale da garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi di Milano e favorire, nel contempo, i loro spostamenti quotidiani da Torino a Milano e viceversa;
 - f) la stipula, da parte della Società, di convenzioni con asili nido, con compartecipazione alle rette di € 250,00 mensili o fino a concorrenza per rette mensili inferiori a € 250,00, per sostenere i genitori entrambi occupati in attività lavorative;
 - g) la ricerca di soluzioni idonee a favorire la mobilità da Torino a Milano e viceversa dei lavoratori ricollocati, anche attraverso apposite convenzioni per la riduzione dei relativi costi a carico dei medesimi, che verranno esaminate dalle Parti in sede territoriale, coinvolgendo le diverse istituzioni locali;
 - h) la ricerca di possibili e specifiche soluzioni anche per favorire gli spostamenti dei lavoratori diversamente abili;
 - i) la mobilità finalizzata alla ricollocazione occupazionale dei dipendenti. Entro il 30 gennaio 2011 verrà avviata dalla Società una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 che, sulla base di apposito accordo, sarà mantenuta aperta, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 236/93, fino al 31 dicembre 2011. Durante tale periodo la Società procederà a collocare in mobilità soltanto i lavoratori che non si opporranno alla iscrizione nelle relative liste, previa sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito verbale di conciliazione, in sede sindacale, valido anche ai sensi degli artt. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c.;
 - j) verifica congiunta con le OO.SS. di disponibilità da parte delle Istituzioni Provinciali e Regionali di azioni di collocazione al lavoro dei lavoratori posti in CIGS;
 - k) percorsi di formazione, riqualificazione e/o specializzazione professionale finanziati attraverso fondi regionali e/o provinciali, ove disponibili, finalizzati alla ricollocazione esterna del personale, previsti dalla legislazione della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.
- 10) La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberanti come sopra delineato. Le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti siano idonei a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS la gestione positiva di almeno il 40% del personale dichiarato in esubero (pari a 150 unità). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede inoltre che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS la gestione dei lavoratori ancora in esubero.
- 11) Il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.
- 12) Le ricollocazioni al lavoro e la formazione sono regolate dall'art. 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
- 13) Le Parti si incontreranno presso la sede di Milano, a richiesta di quella interessata, trimestralmente e, comunque, entro il termine dei primi dodici mesi, per valutare l'andamento delle azioni contenute nel piano di gestione delle eccedenze e verificare la possibilità di prorogare il periodo di CIGS per ulteriori 12 mesi.
- 14) Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver positivamente esperito la procedura di esame congiunto prevista dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 per la



concessione della CIGS per cessazione di attività a favore dei lavoratori occupati e/o amministrativamente in carico presso la sede di Torino della TECNIMONT S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Handwritten signature]

<p>TECNIMONT S.p.A.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>FIOM CGIL <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>UILM UIL <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>FILCA CISL <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>FILLEA CGIL <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>FeNEAL UIL <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>RSU <i>[Handwritten signature]</i></p>
---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 9 dicembre 2010

TRA

Tecnimont S.p.A., rappresentata dai Sigg.ri Dott. Franco Ghiringhelli, Dott.ssa Laura Mannheimer, Dott.ssa Alessandra Coen e dalla Dott.ssa Sara Frassine, assistiti dall'Avv. Rosario Salonia,

E


la RSU del Comparto Metalmeccanico di Torino, nelle persone dei Sigg.ri Francesco Crimeni, Marcello Mastrocola, Fabio Re Fiorentin, Raffaele Maggio e Giuseppe Mattiotti;
FIOM CGIL e UILM UIL nazionali e territoriali di Torino, nelle persone rispettivamente dei Sigg.ri Augustin Breda, Ivano Franco, Guglielmo Gambardella;
FILCA CISL, FILLEA CGIL e FeNEAL UIL nazionali e territoriali di Milano, nelle persone rispettivamente dei Sigg.ri Serena Morello, Lanfranco Vari e Donato Bernardo Ciddio

premesse che:

- con lettera del 15 novembre 2010, TECNIMONT, ha inoltrato, ai destinatari individuati dalla legge, la comunicazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, per l'esame congiunto della situazione aziendale, illustrando le ragioni della decisione di chiudere la sede di Torino e di cessare le attività ivi svolte, manifestando l'intenzione di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per cessazione di attività, a zero ore e per la durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 31826, del 18 dicembre 2002 e del D.L. 249/04, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, in favore di tutti i 353 lavoratori occupati e/o amministrativamente in carico presso la sede di Torino, inquadrati nelle categorie di impiegati e quadri, con decorrenza dal 10 gennaio 2011;
- che in data odierna si è esperita positivamente la procedura di esame congiunto prevista dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 per il ricorso alla CIGS per cessazione di attività a favore dei lavoratori occupati e/o amministrativamente in carico presso la sede di Torino della TECNIMONT S.p.A., con la sottoscrizione del relativo accordo;
- che nel piano di gestione degli esuberanti di cui all'accordo di cui sopra è stata prevista la sostituzione per i lavoratori ricollocati, previa stipula di appositi accordi sindacali di armonizzazione, del c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica, attualmente applicato, con il c.c.n.l. dell'Industria Chimica e, per i soli lavoratori della Divisione Infrastrutture, con il c.c.n.l. delle Imprese Edili. I rapporti di lavoro dei lavoratori sospesi in CIGS continueranno ad essere regolati dal c.c.n.l. dell'Industria Metalmeccanica;

tutto ciò premesso, le Parti definiscono quanto segue in merito alla ricollocazione e all'agibilità sindacale:










1. Tutti i lavoratori della sede di Torino, che avranno dichiarato la propria disponibilità alla ricollocazione, con le modalità e nei tempi previsti dall'Accordo per il ricorso alla CIGS sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verranno ricollocati a Milano in funzione e con la gradualità prevista dal piano di chiusura della sede stessa.
2. Ai lavoratori che avranno accettato la ricollocazione e che saranno collocati in CIGS, per il periodo che sarà indicato dalla TECNIMONT con apposita comunicazione, verrà corrisposta una somma netta, ad integrazione del trattamento a carico dell'INPS, pari al 75% della retribuzione netta non percepita durante il periodo di sospensione, detratto l'assegno di CIGS.
3. I lavoratori che avranno accettato la ricollocazione a Milano, offerta dalla Società, potranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, rinunciare alla stessa e chiedere alla Direzione Aziendale di essere collocati in CIGS, a zero ore e senza rotazione, per il restante periodo autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; fermo restando che, in tale ipotesi, ai medesimi



non verrà corrisposta l'integrazione di cui al precedente n. 2 e, salvo diversa decisione della Direzione Aziendale, non verranno formulate nuove offerte di ricollocazione.

4. Ai lavoratori che avranno accettato la ricollocazione e che risulteranno in forza attiva (non dimissionari) al dodicesimo mese successivo ad essa, verrà corrisposto un contributo "Una Tantum" di € 1.500,00 lordi.
5. Le RSU, attualmente nominate, continueranno a ricoprire la relativa carica sino a nuove elezioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

TECNIMONT S.p.A.    	FIOM CGIL  UILM UIL  FILCA CISL  FILLEA CGIL  FeNEAL UIL  RSU
--	---

